

## PREMESSA

Il danno esistenziale è una figura di danno alla persona, di recente costruzione dottrinale e giurisprudenziale, che al pari del danno biologico e di quello morale, consente all'interno del generico ambito della responsabilità civile di riconoscere e garantire un totale ristoro economico di tutti i pregiudizi di natura non patrimoniale, patiti da chiunque abbia subito un danno ingiusto a causa dell'azione od omissione di un terzo.

Sul finire degli anni '90, l'esigenza di riconoscere danni ulteriori e diversi da quelli strettamente legati al bene “salute” e a quello “psichico-morale”, che inevitabilmente comparivano nel panorama giurisprudenziale e di cui non poteva negarsi la sussistenza per senso di giustizia e conformità alla Carta Costituzionale, ha portato alcuni studiosi ad affermare la necessità di creare la figura del danno esistenziale quale categoria autonoma di danni a cui ricondurre il peggioramento della qualità della vita.

Da allora, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo alla figura del danno esistenziale, ai “confini” della stessa categoria, ai dubbi sull'esistenza stessa ed autonoma ammissibilità all'interno del nostro ordinamento non si è mai sopito.

In dottrina e in giurisprudenza si è assistito a vari tentativi per arrivare ad una visione univoca sul tema, ma ad oggi la questione, non pare essere arrivata a conclusione.

L'intento di questo elaborato è quello di ripercorrere l'evoluzione del danno esistenziale a partire dagli anni 2000 sino alla giurisprudenza recente, cercando di individuare le principali tappe negli sviluppi interpretativi della stessa categoria alla luce delle decisioni delle Corti di merito e legittimità.

Verrà inoltre affrontato il rapporto intercorrente tra il danno esistenziale e le altre voci di danno non patrimoniale, al fine di poterne definire gli ambiti e le

differenze dogmatiche, così come saranno trattati gli aspetti meramente applicativi della disciplina sull'onere probatorio, ed i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento per l'accertamento dei pregiudizi esistenziali.

L'elaborato si concluderà infine con una breve casistica giurisprudenziale del danno esistenziale, all'interno delle diverse fattispecie di danno.

## **CAPITOLO I**

### **“ LA NASCITA DEL DANNO ESISTENZIALE ”**

## ***1. Il quadro legislativo di riferimento***

Il lungo percorso giurisprudenziale e dottrinale, che ha portato alla nascita della figura del danno esistenziale, quale pregiudizio alle attività realizzatrici della persona umana, diretto così a garantire una tutela piena del “*valore uomo*” in tutta la propria complessità, non può che iniziare con l'esposizione normativa del danno non patrimoniale, così come disciplinato dal nostro ordinamento, che costituisce da sempre una questione assai controversa quanto complessa.

Come è noto, la materia della responsabilità civile è regolata in Italia da alcune norme fondamentali del Codice Civile, che distinguono tra i danni derivanti da inadempimenti contrattuali, per cui si parla di responsabilità contrattuale regolata dagli articoli dal 1218 al 1229 del Codice Civile, nel capo intitolato “*Dell'inadempimento delle obbligazioni*”, e danni da fatto illecito, per cui si parla di responsabilità extracontrattuale regolata dagli articoli dal 2043 al 2059 del Codice Civile del titolo “*Dei fatti illeciti*”

L'intero sistema della responsabilità aquiliana, ruota attorno alla nozione di danno ingiusto. Quest'ultimo secondo l'art.2043 c.c. deve essere inteso, quale conseguenza negativa di un fatto illecito, che determina una lesione in capo alla vittima ed il conseguente diritto al risarcimento del danno.

Secondo Autorevole Dottrina<sup>1</sup> il danno può essere distinto in due categorie, quella del “*danno evento*” e quella del “*danno conseguenza*”.

Il danno evento si qualifica nella “*lesione di un interesse giuridicamente rilevante arrecata da un soggetto diverso dal titolare dell'interesse stesso*”,

---

<sup>1</sup> BIANCA M., Diritto civile. *La Responsabilità*, V, Milano,2015

attribuibile all'autore dell'illecito sulla base del “*principio di imputazione*”, fondato sul dolo o colpa.

Differentemente nel danno conseguenza, si ricomprendono “*le conseguenze pregiudizievoli che la vittima dell'illecito ha sofferto a causa della lesione*”, ed è ulteriormente scomponibile nelle sotto categorie del danno emergente e lucro cessante<sup>2</sup>, che rilevano secondo il “*principio di causalità*” tra l'evento lesivo del diritto, il danno sofferto e le sue naturali conseguenze<sup>3</sup>.

Presupposti necessari quindi per l'esistenza di un danno risarcibile, possono quindi essere riassunti nella 1) “*lesione di un interesse*”<sup>4</sup>, inteso quale “*attrazione verso un bene che arreca una utilità, intesa a soddisfare un bisogno*”<sup>5</sup>, 2) nell'interesse qualificabile come non generico ma “*giuridicamente protetto*”, poiché solo in queste circostanze l'ordinamento ne prevede il diritto alla risarcibilità integrale, 3) la sussistenza di una “*perdita*”, consistente proprio nel mancato conseguimento di tale utilità e appagamento dei propri bisogni.

L'attuale disciplina vigente in tema di responsabilità civile, si è arrestata ad un sistema bipolare fondato sulla netta distinzione tra:

---

2 Per lucro cessante, si intende la “*mancata acquisizione di ulteriori valori economici*” ; Danno Emergente: “*perdita della possibilità di conseguire il bene desiderato e nella violazione dell'interesse a conservar gli altri beni che integrano il patrimonio del danneggiato*” così M.BIANCA, *La responsabilità*, e in G.PASCALE, *I Danni non patrimoniali*, Rimini, 2019,10

3 G.PASCALE , *op.cit.*, 2019, p. 7

4 F.CARNELUTTI , *Il danno e il reato*, Padova, 1926, 12. *Altra dottrina sostiene che deve intendersi come danno non l'alterazione o pregiudizio di un interesse, ma l'evento che colpisce un bene, inteso come “fenomeno che risulta idoneo a soddisfare un bisogno socialmente rilevante, e che si presta a costituire l'oggetto tipico di disciplina e tutela del diritto”*: Cfr. SCOGNAMIGLIO R., voce *Risarcimento del danno*, in *Noviss.Dig.it*, vol.XVI,Torino,1969,475

5 Cfr. M.Rossetti, *Il danno non patrimoniale, Cos'è come si accerta e come si liquida*, Giuffrè, 2010, p.27 , secondo cui “*Tutti gli uomini sono portatori di bisogni, ossia tendono a perseguire la propria felicità. Tuttavia essendo un concetto variabile da individuo a individuo i bisogni umani sono infiniti e diversi. Tutto ciò che è idoneo a soddisfare un bisogno è definito “bene” e tale “bene” può consistere in una cosa materiale o immateriale.*”

1. danno patrimoniale disciplinato ex. art. 2043 e s.s. c.c.: inteso quale “*diminuzione del patrimonio del soggetto leso che sia conseguenza di una condotta colpevole del terzo*”, il cui risarcimento è determinato ex. art. 2056 c.c, e il cui accertamento presuppone la sussistenza di un nesso di causalità diretto ed immediato, tra danno ingiusto e fatto illecito.
2. danno non patrimoniale disciplinato ex. art. 2059 c. c. : inteso quale lesione di interessi e valori di rilevanza costituzionale, secondo la clausola aperta ex. art.2 Cost., e la cui risarcibilità deve, fuori dai casi previsti dal legislatore, soddisfare i presupposti previsti all'art. 2043 c.c. dell'ingiustizia del danno, della condotta colpevole del danneggiante e della sussistenza del nesso causale tra condotta, lesione e danno conseguente alla stessa. In questa categoria sarà ascritta la figura del danno esistenziale, al pari del danno biologico e morale.

A tale suddivisione sistematica si è arrivati solo a seguito delle pronunce delle SS.UU. del novembre 2008<sup>6</sup>.

Per lungo tempo, l'istituto aquiliano era stato considerato dalla giurisprudenza, secondo un modello tradizionale e fedele all'ottica del legislatore del '42, volto ad assicurare in via preminente la ricostituzione della situazione pecuniaria del danneggiato compromessa dal torto subito, considerando fondamentale garantire una protezione sul solo terreno economico alla vittima.

Contrariamente viste le difficoltà teoriche che si erano venute a creare riguardo i pregiudizi non patrimoniali, che mal si prestavano ad una conversione in termini monetari, fu preferibile ai fini risarcitori, dare a quest'ultimi una rilevanza limitata<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Corte di Cassazione, sentenze S.U., 11 novembre 2008, n.26972-26975

<sup>7</sup> P.ZIVIZ, *I Danni non patrimoniali*, Milano, 2012,p.11

Ad un simile risultato si era arrivati procedendo su due distinti versanti, in primo luogo si è cercato di ridurre l'impatto di tale categoria non patrimoniale all'interno del sistema risarcitorio, caratterizzando l'uso della disciplina del rimedio aquiliano quale "eccezionalità" per i pregiudizi non economici; in secondo luogo limitando il danno non patrimoniale alla sola coincidenza con la figura del "*danno morale subiettivo*", inteso quale sofferenza contingente, transeunte turbamento interiore, costituente il c.d. "*pretium doloris*" o patema d'animo.<sup>8</sup>

All'alba del nuovo Codice Civile, il legislatore adottando una disciplina restrittiva circa il danno non patrimoniale e seguendo un fine di carattere sanzionatorio e repressivo<sup>9</sup>, all'interno dell'art. 2059 c.c venne prevista una clausola di risarcibilità a tali pregiudizi limitata "*ai soli casi determinati dalla legge*": casi che la giurisprudenza secondo l'orientamento tradizionale, aveva individuato nei danni conseguenti da fatti reato, ex art. 185, II comma, cod. penale, secondo il quale "*ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui*".

Il danno non patrimoniale risultava così risarcibile, solo nel caso in cui il pregiudizio fosse conseguenza di un fatto illecito costituente reato e nella sola fattispecie del danno morale soggettivo, denotando la categoria di caratteri di "*tipicità*". Questa lettura restrittiva non ha tuttavia impedito da parte degli interpreti, di avanzare opinioni differenti sulla portata e definizione della

---

<sup>8</sup> P.ZIVIZ, *op.cit.*,2012, p.11

<sup>9</sup> Sul punto, la Corte Costituzionale, 14 luglio 1986, n. 184 ripercorrendo alcuni passi della relazione ministeriale al vigente codice civile relativamente all'art. 2059 c.c , esprime come: " il risarcimento dei danni non patrimoniali persegue scopi di più intensa repressione e prevenzione, certamente estranei al risarcimento degli altri tipi di danno"

categoria<sup>10</sup>, cercando infatti di ampliarne i confini e superarne le anguste limitazioni ;

Sul punto ci si rifà ad una nozione di danno non patrimoniale, in “*via negativa*” facendo confluire all'interno della stessa, ogni genere di pregiudizio che non possa essere qualificato come danno patrimoniale<sup>11</sup>.

Dottrina Autorevole, aveva cercato di delineare le caratteristiche dei danni ascrivibili all'area non patrimoniale, nei termini di una “*lesione di un interesse non patrimoniale*”<sup>12</sup>, in cui ricomprendere “ *beni che non hanno prezzo, e cui spetta al giudizio equitativo del giudice tradurre in segnale monetario di disvalore sociale la repressione comminata dall'ordinamento per la condotta riprovevole del convenuto* ”<sup>13</sup>.

Secondo orientamento alternativo, i pregiudizi non economici, potevano essere qualificati in via “indiretta” quali “*compromissioni dell'interesse patrimoniale, collegato all'interesse non patrimoniale direttamente leso*”<sup>14</sup>: nozione che avrebbe così permesso di ricondurre in ambito patrimoniale la lesione anche degli attributi della personalità quali la dignità, il decoro, il prestigio ed i cui effetti negativi inevitabilmente si riversano nella sfera patrimoniale del soggetto leso.

---

10 Cfr. P.Ziviz, *Danni non patrimoniali*, in *Commentario al Codice Civile*, Cendon (a cura di) 2009, 576 , secondo la quale “ *Per quanto concerne l'aspetto definitorio, si tratta di constatare l'assenza di esplicite indicazioni normative miranti a stabilire cosa debba intendersi per danno non patrimoniale: il legislatore si limita ad individuare i profili disciplinari riguardanti la categoria [...] sicchè gli interpreti hanno avuto piena libertà di manifestare le più varie opinioni al riguardo*”.

11 Così si era espressa la Corte Costituzionale, sentenza 26 luglio 1979, n.88 “ *l'espressione danno non patrimoniale, adottata dal legislatore, è ampia e generale tale da riferirsi [...] a qualsiasi pregiudizio che si contrapponga in via negativa, a quello patrimoniale, caratterizzato dall'economicità dell'interesse leso*”, in P.ZIVIZ,*op.cit.*,Milano,2012,12; Cfr. anche SCONAMIGLIO, *Il danno morale*, in *Riv. Dir.civ.* 1957, p.316 e RODOTA' S. , *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964,1 ss,

12 M.BIANCA, *Diritto civile. La responsabilità*, V, Milano, 1994, 166

13 P.G. MONATERI, *La Responsabilità civile*, Torino, 1998,278

14 DE CUPIS, *Il danno*, I e II, Milano, 1979, 65,

Ulteriore posizione riteneva che all'interno del danno non patrimoniale, secondo un carattere disomogeneo, andassero ascritti sia i pregiudizi che si sostanziano nel patema d'animo, sia quelli della lesione di un interesse non patrimoniale in sé considerato<sup>15</sup>, potendo ben *“ricomprendere nella relativa area di risarcibilità ogni lesione di diritti soggettivi della persona umana”*<sup>16</sup>.

Nell'operare un nuovo ampliamento del danno non patrimoniale, ha concorso anche l'intervento diretto del legislatore, che nel novero dei *“soli casi determinati dalla legge”* ha accordato la risarcibilità, tradizionalmente prevista per i soli fatti-reato, ad autonome e distinte fattispecie<sup>17</sup>.

Risultano quindi chiari i tentativi operati tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza di aggirare il binomio danno patrimoniale/danno morale, e fu proprio in quest'ottica che gli interpreti attraverso il riconoscimento di sempre nuovi diritti meritevoli di protezione, vista l'insufficiente risposta data dai precedenti schemi risarcitori, andranno a configurare nuove voci di danno ascrivibili all'area non patrimoniale ex. art. 2059 c.c.

Voci di danno non patrimoniale, che troveranno il proprio “aggancio” normativo all'interno della Carta Costituzionale, in virtù dell'art.2 Cost. e a tutti quei diritti considerati *“inviolabili”*, e che permetteranno il definitivo superamento del sistema tradizionale.

---

15 DE CUPIS, *op.cit.*, 62

16 Trib.Como, 24 luglio 1991, in *Giur.Merito*,1992,14

17 Vedi:

- D.lgs 25 luglio 1998, n.286, art.44, co.7: *“relativo ad atti discriminatori dovuti a motivi razziali e tecnici o religiosi”*,
- L. n. 117 / 1998:*“danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie “*,
- L. n. 675/1996 , art.29, co.9, : *“relativo alle modalità illecite per la raccolta dei dati personali”* ,
- L. 89/2001, art.2 : *“relativo al mancato rispetto del termine della ragionevole durata del processo “*

Fondamentale a riguardo, non solo per la nascita della categoria del danno esistenziale, ma più in generale della riforma dell'intero “danno alla persona” anche grazie alle copiose sentenze della Corte costituzionale, sarà il riconoscimento del “danno alla salute”.

## 2. *Gli interventi della Corte Costituzionale*

Il sistema tradizionale di risarcimento, essendo dominato da una logica strettamente patrimonialista – e limitatamente configurato l'ambito non patrimoniale nel solo danno morale da reato – aveva dimostrato la sua totale inadeguatezza a soddisfare le esigenze di tutela della persona che sono venute progressivamente a manifestarsi nella realtà sociale.

Le evidenti criticità avevano aperto già con il danno alla vita di relazione, ad una “forzata omologazione” di questi al danno patrimoniale, basando le ragioni risarcitorie di tali pregiudizi sulla possibilità di interpretare il danno in chiave reddituale.<sup>18</sup>

Il primo vero cambiamento al sistema aquiliano, si deve senz'altro alla creazione del danno biologico, inteso quale compromissione dell'integrità psico-fisica, avvenuto attorno alla metà degli anni '70 ad opera della giurisprudenza di merito genovese, la quale nella famosa pronuncia del 25 maggio 1974, ne riconosceva la risarcibilità secondo l'art. 2043 c.c. , in correlazione alla tutela costituzionale disciplinata all'art. 32.

Una prima pronuncia della Corte Costituzionale, 26 luglio 1979 n.88, aveva tuttavia ricondotto la nuova figura di danno alla salute all'interno dell'area non patrimoniale ex. art.2059 c.c., affermando quale principio di diritto, che il danno non patrimoniale, definito quale categoria ampia e generale “*si estende fino a ricomprendere ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, compreso quello alla salute*”, che essendo un bene “*tutelato dall'art. 32 Costituzione non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo [...] esso certamente è da*

---

<sup>18</sup> P.ZIVIZ, *I danni non patrimoniali*, Milano, 2012, 28